

Pubblicato il 10/12/2024

N. 05663/2024 REG.PROV.CAU.
N. 13315/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13315 del 2024, proposto da Lucia Summo, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Sposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. del decreto atto Prot. 0076123 del 27.11.2024, relativamente alla procedura concorsuale, per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, con cui il Ministero dell'istruzione e del merito ha proceduto ad approvare la graduatoria finale di merito, relativa alla selezione pubblica per

l'assunzione a tempo indeterminato di venticinque docenti per la classe di concorso EEEE "Scuola Primaria",

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto, impregiudicata la valutazione del *fumus* del ricorso, che non sussistano i presupposti ex art. 56 c.p.a. in quanto, come costantemente affermato anche per fattispecie identiche a quella in esame, la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Considerato, infatti, che la tutela cui la ricorrente aspira potrà essere resa con pienezza nella fase cautelare ordinaria, nel contraddittorio di tutte le parti e in sede collegiale, ove potranno essere adottate tutte le misure anche atipiche idonee a soddisfare le pretese del ricorrente ove ritenute fondate;

Rilevato, infine, che la posizione giuridica vantata dalla ricorrente ben si dimostra suscettibile di integrale preservazione e realizzazione anche a seguito della deliberazione della domanda cautelare in sede collegiale, alla quale – nel caso in cui la pretesa riveli profili di fondatezza – potranno accedere effetti pienamente ripristinatori;

Vista l'istanza di parte e ritenuta la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, autorizza la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019;

Ravvisata l'opportunità, per esigenze di celerità e di concentrazione del giudizio, riconducibili anche all'art. 1 c.p.a., di disporre il deposito a carico dell'Amministrazione intimata di una relazione di chiarimenti sulla

controversia in esame, nonché copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda di misura cautelare ex art. 56 c.p.a. e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 gennaio 2025.

Autorizza la notifica per pubblici proclami ai fini della integrazione del contraddittorio.

Invita l'Amministrazione intimata al deposito di una relazione di chiarimenti sulla controversia in esame, nonché di copia di ogni altro atto e/o documento, ritenuto necessario ai fini del decidere

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma il giorno 10 dicembre 2024.

Il Presidente
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.